



*Il Presidente della Regione*

**DECRETO N. 1/Reg.**

**Modifica del regolamento 21 dicembre 2011, n. 2/Reg. (Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie ai sensi dell'art. 4 della L.R. 27 ottobre 2010, n. 45)**

**VISTO** l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

**VISTI** gli artt. 39 e 44 del vigente Statuto regionale;

**VISTO** il VERBALE N. 26/5 DEL 1.4.2020 del Consiglio Regionale

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

**E M A N A**

il seguente Regolamento:

**Articolo 1**  
**(Modifica dell'articolo 7 del Reg. 2/2011)**

1. All'articolo 7 del regolamento 21 dicembre 2011, n. 2/Reg.(Macellazione per il consumo familiare di animali di allevamento delle varie specie ai sensi dell'art. 4 della L.R. 27 ottobre 2010, n. 45.), dopo il comma 1, è inserito il seguente:  
"1 bis. La detenzione da parte del destinatario di capi per autoconsumo, per il tempo strettamente necessario per procedere alla macellazione degli stessi, non comporta l'assegnazione o il possesso per il destinatario di un numero di codice aziendale. Al destinatario si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 7."

L'Aquila , 15 aprile 2020

Il Presidente  
*(dott. Marco Marsilio)*